AER TRE S.P.A.

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI SPAZI

1) SUBCONCEDENTE

1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: AER TRE S.p.A., Indirizzo Postale: Via Noalese 63/E, Città: Treviso, Codice Postale: 31100, Paese: Italia, Punti di Contatto: telefono 041-2606697, e-mail ageretto@veniceairport.it, Indirizzo Internet: www.trevisoairport.it.

- 2. Ulteriori Informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
- 3. Le offerte vanno inviate all'indirizzo indicato al punto 1.

2) OGGETTO DELLA SUBCONCESSIONE

1. Affidamento in subconcessione di uno spazio di mq 680, ad uso hangar per il ricovero di aeromobili e/o elicotteri e mq 39 ad uso ufficio, magazzino ricambi e spogliatoio, ubicato all'interno del sedime dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso.

3) CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

- 1. Tipo di procedura: aperta
- 2. Criterio di aggiudicazione: prezzo più alto.

4) BASE D'ASTA

- 1. Importo a base di gara: importo canone annuo a base di gara € 70.000/anno.
- 2. Non sono ammesse offerte al ribasso.

5) DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

1. Il rapporto di subconcessione avrà durata di 5 anni dal verbale di consegna degli spazi.

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione rispetto alla partecipazione a procedure selettive per l'affidamento di appalti pubblici, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
- b) sono ammessi a partecipare unicamente gli esercenti di aeromobili o elicotteri che abbiano reso a ENAC la dichiarazione di cui all'art. 874 cod. nav. È fatta salva l'applicazione dell'art. 876 cod. nav.

7) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELL'OFFERTA

- 1. Le offerte dovranno essere presentate entro il: 21.09.2017, ad ore 12.00.
- 2. Le offerte saranno presentate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 e seguenti del presente Bando.

8) SOPRALLUOGO

- 1. I soggetti interessati alla presentazione dell'offerta hanno facoltà di effettuare il sopralluogo attenendosi alle seguenti prescrizioni:
- presentare la richiesta fino a 5 giorni prima la data fissata per la presentazione delle offerte mediante e-mail alla società AER TRE, all'attenzione del Responsabile Tecnico di AER TRE, Geom. Fabio Patro (fpastro@trevisoairport.it), indicando il nominativo, i dati anagrafici, ed un documento di identità della persona o delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo, nonché il numero telefonico, di fax e l'indirizzo e-mail dell'Impresa;
- il sopralluogo potrà essere effettuato solo dal legale rappresentante dell'impresa, il quale al momento del sopralluogo dovrà presentare il proprio documento d'identità oltre a copia del certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti la relativa carica, e/o da un dipendente dell'impresa munito di apposita procura e di documentazione attestante la sua regolare assunzione;
- effettuare il sopralluogo alla data fissata preventivamente e comunicata via e-mail dal referente AER TRE.

9) GARANZIA E ASSICURAZIONI

- 1. In caso di affidamento della subconcessione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni discendenti dall'atto di subconcessione e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, l'aggiudicatario dovrà prestare garanzia bancaria autonoma per un importo pari al corrispettivo annuo offerto. La garanzia dovrà essere redatta in conformità al modello allegato allo schema di atto di subconcessione (Allegato B).
- 2 L'aggiudicatario dovrà presentare inoltre le polizze assicurative indicate nello Schema di Atto di Subconcessione.

10) ALLEGATI

- 1. Al presente Bando è allegata la seguente documentazione:
 - a. Planimetria degli spazi oggetto di affidamento;
 - b. Modello n. 1 Domanda di partecipazione;
 - c. Modello n. 2 Dichiarazione di correttezza e trasparenza;
 - d. Modello n. 3 Offerta economica;
 - e. Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - f. Schema di atto di subconcessione.

11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, pena l'irricevibilità della stessa, deve essere consegnato, a mani, a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito, entro le ore 12.00 del giorno 21.09.2017 alla Segreteria di AER TRE S.p.A., presso l'aeroporto Antonio Canova di Treviso, Via Noalese 63/E, Treviso. La consegna a mani potrà avvenire dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, presso Segreteria di AER TRE S.p.A., che ne rilascerà ricevuta. A pena di esclusione, il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (non è obbligatorio l'uso di ceralacca) e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, la seguente dicitura:

"OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UNO SPAZIO AD USO HANGAR PER IL RICOVERO DI AEROMOBILI PRESSO L'AEROPORTO ANTONIO CANOVA DI TREVISO – SCADENZA GIORNO – 21.09.2017, ORE 12.00".

- 2. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 3. Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta e controfirmate sui lembi di chiusura sigillate (non è obbligatorio l'uso di ceralacca), recanti l'intestazione del mittente e, rispettivamente, la dicitura:

"Busta A - Documentazione":

"Busta B - Offerta Economica".

12) CONTENUTO DELL'OFFERTA

1. Contenuto della Busta A "Documentazione":

- 1.1 Nella "Busta A Documentazione" devono essere contenuti, a pena di esclusione i seguenti documenti:
 - a. Poteri di firma del concorrente: copia autentica della delibera ovvero della procura attestante i poteri di firma del legale rappresentante o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante tali poteri.
 - b. **Domanda di partecipazione** alla gara (redatta secondo il modello n. 1, allegato al presente Bando) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ovvero da soggetto munito di apposita procura contenente dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di circostanze che costituiscono motivi di esclusione rispetto alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
 - c. Dichiarazione di correttezza e di trasparenza durante lo svolgimento della gara e durante la fase di godimento della subconcessione (redatta secondo il modello n. 2, allegato al presente Bando).

- d. Schema di atto di subconcessione siglato in ogni pagina quale segno di integrale accettazione (si raccomanda di non completare lo schema inserendo dati che possano determinare la violazione del principio di segretezza dell'offerta economica).
- e. Dichiarazione di un istituto bancario contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una fideiussione bancaria secondo il modello allegato allo Schema di Atto di Subconcessione. L'importo della fideiussione dovrà essere pari all'importo a base di gara.
- 1.2 Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al presente Bando.
- 1.3 Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere autenticate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura autenticata o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; devono essere inoltre corredate da apposita dicitura nella quale il legale rappresentante che sottoscrive l'attestazione dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del suindicato D.P.R. n. 445/2000 in ordine responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Contenuto della Busta B "Offerta Economica".

- 2.1 Nella "Busta B Offerta Economica" dovrà essere introdotta la dichiarazione del corrispettivo offerto firmata dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura autenticata o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) redatta in conformità al Modello n. 3 allegato al presente Bando.
- 2.2 Si fa presente che, a pena di inammissibilità dell'offerta, il corrispettivo offerto non potrà essere inferiore alla base di gara stabilita dal presente Bando.

2.3 Non potranno essere indicati corrispettivi variabili su base annuale. L'importo offerto sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.

13) APERTURA DEI PLICHI

- 1. Il Responsabile del Procedimento (di seguito R.U.P.), assistito da due testimoni, darà corso nella seduta pubblica che si terrà il giorno 21/09/2017 ad ore 17.30, presso la sede dell'Ente Subconcedente, all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle buste contrassegnate dalle lettere "A Documentazione" e "B Offerta Economica".
- 2. Il R.U.P. procederà all'apertura della "Busta A Documentazione" verificando la correttezza formale del suo contenuto. Il R.U.P escluderà i concorrenti in caso di mancato possesso dei requisiti indicati nella domanda di partecipazione, di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione, ovvero in caso di non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
- 3. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, l'Ente Subconcedente assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, ovvero nel caso in cui, all'esito della verifica della documentazione presentata, sia constatata l'assenza dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Nel caso in cui, invece, la verifica della documentazione integrativa dia esito positivo, il concorrente sarà ammesso alla gara.

- 4. Costituiscono comunque irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 5. Nelle ipotesi di cui al comma 3 la prosecuzione della gara, con l'assunzione delle determinazioni in ordine all'ammissione o all'esclusione del concorrente cui è stata chiesta l'integrazione documentale e la successiva apertura delle "Buste B Offerta Economica" dei concorrenti ammessi avverrà nella seduta pubblica che si terrà nella data che sarà comunicata ai concorrenti via email (all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione), con almeno 48 ore di anticipo.

14) AGGIUDICAZIONE

- 1. Il R.U.P. procederà poi all'apertura delle buste "B Offerta Economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e accerterà se sussistono offerte che, sulla base di univoci elementi, appaiono imputabili ad un unico centro decisionale, procedendo in tal caso ad escluderle dalla gara.
- 2. L'offerta migliore sarà quella del concorrente che avrà offerto un corrispettivo annuo più elevato.
- 3. Il R.U.P. proporrà quindi all'organo dell'Ente Subconcedente dotato di potere decisionale di assegnare gli spazi al miglior offerente.

15) SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA GARA

- 1. Si precisa che con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende atto ed accetta che AER TRE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere la gara ovvero di non procedere all'aggiudicazione e/o alla successiva sottoscrizione dell'atto di subconcessione, senza che ciò determini l'insorgere di qualsivoglia pretesa economica a favore del concorrente, a titolo di risarcimento o di indennizzo.
- 2. Nessun compenso spetta al concorrente, ad alcun titolo, per la redazione e la presentazione dell'offerta.

16) PRECISAZIONE PER IL CASO DI UNICA OFFERTA VALIDA

- 1. Nel caso in cui entro il termine indicato dal presente Bando sia pervenuta un'unica offerta, non si darà corso alla seduta pubblica. In tale evenienza il Responsabile del Procedimento procederà all'apertura del plico in seduta riservata, assistito da due testimoni.
- 2. Nelle ipotesi di cui al punto che precede, o in ogni altro caso in cui si accerti la presenza di una sola offerta valida, l'Ente subconcedente potrà procedere comunque all'aggiudicazione, sempre che l'offerta sia ritenuta, congrua e conveniente.
- 3. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione per sorteggio.

17) VERIFICA DEI REQUISTI E STIPULA DELL'ATTO DI SUBCONCESSIONE

- 1. L'efficacia dell'aggiudicazione e la conseguente stipulazione dell'atto di subconcessione è subordinata:
- a) alla positiva verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione carattere generale, dimostrabili tramite la presentazione della seguente documentazione:
- Certificati del casellario giudiziale di ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (acquisiti d'ufficio da SAVE);
- Certificato della C.C.I.A.A. Registro delle imprese, attestante che negli ultimi cinque anni non si sono verificate procedure concorsuali ovvero l'impresa non è in stato di liquidazione, di cessazione di attività, di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di ogni altra analoga situazione;
- al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011), qualora l'importo complessivo pluriennale del rapporto di subconcessione sia superiore ad € 150.000,00.
- c) alla presentazione della seguente documentazione:
- Fideiussione bancaria a garanzia della corretta esecuzione dell'atto di subconcessione;
- Polizze assicurative prescritte dall'atto di subconcessione.

2. Tutta la documentazione di cui sopra deve essere presentata entro e non oltre 10

giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento o nel differente termine assegnato

dal R.U.P.

3. In caso di ritardo nella presentazione della suindicata documentazione, l'Ente

subconcedente diffida l'aggiudicatario mediante e-mail o posta elettronica certificata a

presentare la documentazione entro un termine perentorio non inferiore a 5 giorni.

Decorso inutilmente tale ultimo termine, l'Ente subconcedente si riserva di procedere

alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione per assegnare gli spazi al

concorrente che segue in graduatoria.

4. Laddove la verifica dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario non dia esito

positivo, l'Ente subconcedente, procederà all'assegnazione degli spazi al concorrente

che segue in graduatoria (la cui efficacia sarà comunque subordinata alla verifica con

esito positivo del possesso dei requisiti di partecipazione).

18) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. La documentazione di gara, costituita dal presente Bando e dallo Schema di Atto di

Subconcessione, è pubblicata sul sito internet www.trevisoairport.it, Area Aziende,

sezione Bandi.

2. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180

giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

3. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.

4. Tutte le prescrizioni di cui al presente Bando devono essere osservate a pena di


esclusione dalla gara.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Andrea Geretto.

L'Amministratore Delegato

Ing. Corrado Fischer

9




Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Treviso

Dichiarazione protocollo n. Planimetria di u.i.u. in Comune di Treviso civ. Strada Noalese Compilata da R D | N E Gabriele Ferraresi Identificativi Catastali: GAZRIELE Sezione: D Isoritto all'albo Architetti fr [V] Foglio: 6 Particella: 1071 CARCHITETTO. Prov. Treviso 878 Subalterno: 1

Scheda n. 1 Scala 1:200

NORD

2 9 FEB. 2008



PIANTA PIANO TERRA (P.T.)

Modello n. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

"BUSTA A-DOCUMENTAZIONE"

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UNO SPAZIO AD USO HANGAR PER IL RICOVERO DI AEROMOBILI E PERTINENZE PRESSO L'AEROPORTO ANTONIO CANOVA DI TREVISO.

Che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 - di individuati - (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice	
	Requisiti di ordine generale Che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 - di individuati - (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice qualifica)

- non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (N.B. si tiene conto anche delle condanne per le quali sia stato disposto il beneficio della non menzione nel Certificato del Casellario Giudiziale):
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

NB 1: Di seguito vengono riepilogati i soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 3, del D.Lgs. 50/2016:

- titolare e direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e/o direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o poteri di direzione e/o vigilanza; procuratori della società muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Al riguardo si precisa che, conformemente a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 24/2013, l'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al socio persona fisica titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale sociale o, se i soci sono tre, al socio persona fisica titolare di almeno il 50% del capitale sociale.
- **NB 2**: qualora un operatore economico si trovi in una delle ipotesi di cui all'art. 80, co. 7 (es. sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- dichiara che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione della presente procedura, per quanto a propria conoscenza, non sussistono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016. I soggetti di cui sopra sono i seguenti (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale):
- **NB 3**: Si ricorda che devono considerarsi soggetti cessati dalla carica anche i soggetti che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria.
- **NB 4**: qualora uno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione della presente procedura si trovi in una delle ipotesi di cui all'art. 80, co. 7 (es. sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- 3) che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, e, in particolare:
 - nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. 159/2011, non è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
 - o non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
 - non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate relative alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
 - non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in concordato con continuità aziendale (non trovando applicazione quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016) e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ai sensi dell'articolo 80 c. 5 lett. C) del D.Lgs 50/2016;
 - non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
 - (selezionare l'opzione che interessa)

non è stata c	coinvo	olta nella pre	parazio	ne o	della procedu	ıra d'ap	palto	
oppure								
qualora abb	ia par	tecipato alla	prepara	azio	ne della proc	edura	di appalto, la s	sua
partecipazione	non	costituisce	causa	di	alterazione	della	concorrenza	in
quanto:								

- non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non è stata iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
 per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
 dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
 l'iscrizione;
- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- (selezionare l'opzione che interessa)
 - per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

∏di non	essere	assoggettato	agli	obblighi	di	assunzioni	obbligatorie	di	cui	alla
legge 68/1999;										

ovvero

- per imprese che occupano più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
- ☐di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/'99;
- non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
- che nei propri confronti non sussistono i presupposti per l'applicazione della circostanza ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016.

4) Requisito speciale di partecipazione

Il concorrente dichiara:

a di essere esercente di aeromobili o elicotteri e di aver reso ad ENAC la dichiarazione di cui all'art. 874 cod. nav.

In alternativa

☐ di essere proprietario di aeromobile, con conseguente applicazione della presunzione di cui all'art. 876 cod. nav.

DICHIARA INOLTRE

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'atto di subconcessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nello schema di atto di subconcessione;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri previsti nell'atto di subconcessione;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la vigenza dell'atto di subconcessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- l'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto.

DICHIARA INFINE

di acconsente a che le comunicazioni relative alla preser	ite procedura	vengano r	ese dall'	Ente
subconcedente mediante e-mail o pec ai seguenti recapit	i:			

L	omicilio eleti	0:				

Indirizzo e-mail:	
Indirizzo pec:	
Contatto telefonico:	
FIRMA	

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Modello n. 2

DICHIARAZIONE DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA

BUSTA "A-DOCUMENTAZIONE"

OGGETTO:	AFF	IDAI	MENTO	IN	SUBC	CONCESSIONE	DI	UNO	SPAZIO	AD	USO
HANGAR	PER	IL	RICOV	ERO	DI	AEROMOBILI	E	PERT	TINENZE	PRJ	ESSO
L'AEROPO	RTO A	ANTO	ONIO CA	YON	VA DI	TREVISO.					

L'AEROPORTO ANTONIO CANOVA DI TREVISO.
Il sottoscritto, nella qualità di, e legale rappresentante della Società, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,
PREMESSO
a) che la Società
c) che la Società
c) che la Società intende con il presente atto rendere dichiarazione ed assumere impegni che diano alla AER TRE ampia garanzia in ordine al soddisfacimento di ali sue esigenze, sia nella fase di aggiudicazione, sia in una eventuale fase di godimento della subconcessione;
utto ciò premesso, da considerare come parte integrante ed essenziale di quanto sotto ndicato, il sottoscritto nella citata sua qualità
<u>DICHIARA</u>
(*) and July Coules

1. ^(*) soci della Società, s	sono i seguenti soggetti:	
	, in ragione del	.%
	, in ragione del	.%;
	, in ragione del	.%;
	, in ragione del	.%;

2. (*) in calce al presente documento la sottoscritta dichiara se alcuno dei soggetti sopra indicati è detentore di azioni (o quote) a titolo fiduciario su mandato, diretto o indiretto, di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, o di dirigenti della società AER TRE S.p.A., o del coniuge, o di parenti o affini di questi entro il secondo grado, o di società nelle quali alcuno dei soggetti anzidetti detenga una partecipazione;
3. la Società
4. in particolare, la Società
5. la Società non è e non sarà partecipe di alcuna intesa restrittiva della concorrenza con altre imprese potenzialmente od attualmente interessate all'affidamento della subconcessione di cui in premessa;
6. la Società non ha compiuto, né direttamente né indirettamente, atti che presentino profili di illiceità anche solo civilmente rilevanti, tali da turbare il legale e trasparente svolgimento della procedura di gara;
7. la Società, non ha compiuto atti vietati dalle norme sul finanziamento ai partiti politici, che possano essere intesi quale tentativo di facilitare la conclusione dei contratti e/o di orientare le procedure di aggiudicazione;
8. la Società, si impegna per sé e per i propri amministratori, sindaci, soci, dipendenti e collaboratori a tenere, sia nelle procedure di gara, sia nella successiva fase di stipulazione dell'atto di subconcessione, un comportamento esente da qualsiasi profilo di illecito anche solo civilmente rilevante che abbia per oggetto o per effetto di procurarle indebiti vantaggi mediante la cooperazione di soggetti operanti nella struttura organizzativa della società AER TRE S.p.A., o di suoi ausiliari;
9. in particolare, ma pur sempre in via esemplificativa, la Società si obbliga:
(I) a non assumere impegni e/o a non creare, né direttamente né indirettamente, aspettative di carattere economico nei confronti dei soggetti indicati nei precedenti artt. 2 e 3;

(II) a respingere e comunicare tempestivamente alla società AER TRE S.p.A. ogni eventuale richiesta che, in tal senso, le dovesse essere avanzata, a qualsivoglia titolo, da parte dei soggetti indicati negli artt. 2 e 3;

(III) a comunicare tempestivamente alla società AER TRE S.p.A. qualsiasi variazione della propria compagine sociale aggiornando, relativamente ai nuovi soci, la dichiarazione di cui all'art. 2;

(IV) a non violare la normativa sul finanziamento ai partiti politici;

10. ove la subconcessione venga aggiudicata alla Società, questa, in ogni caso di accertata non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese con il presente atto e/o di inadempimento di uno qualsiasi degli impegni con esso assunti, sarà obbligata a versare alla società AER TRE S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., una penale di ammontare corrispondente al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della subconcessione, salvo il diritto della società AER TRE S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno e salva la sua facoltà di risolvere eventualmente il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

- 11. ove la subconcessione venga aggiudicata alla Società, questa, in caso di mancata sottoscrizione dell'atto di subconcessione per fatto proprio sarà obbligata a versare alla società AER TRE S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., una penale di ammontare corrispondente al 10% (dieci per cento) del valore complessivo della subconcessione, salvo il diritto della società AER TRE S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 13. la Società riconosce che le dichiarazioni, gli impegni e le obbligazioni di cui al presente atto costituiscono, singolarmente e nel loro complesso, requisiti essenziali per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione della subconcessione; essi devono, altresì essere considerati integrativi dell'atto di subconcessione e funzionalmente collegati con il medesimo;

Note:

* L'indicazione di cui all'art. 1 non è dovuta dalle società cooperative; per le società quotate in borsa l'indicazione si intende limitata ai soci aventi partecipazioni non inferiori al 2% del capitale con diritto di voto.

* La dichiarazione di cui all'art. 2 non è dovuta dalle società cooperative; in tal caso all'art. 3 ed all'art. 4 il rinvio ai "soggetti di cui al precedente art. 2" dovrà essere esplicitato con l'indicazione dei medesimi soggetti. Per le società quotate in borsa la dichiarazione è dovuta con riferimento alle partecipazioni non inferiori al 2% del capitale con diritto di voto.

(1	īrm	a)												

Modello n. 3 OFFERTA ECONOMICA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UNO SPAZIO AD USO HANGAR PER IL RICOVERO DI AEROMOBILI E PERTINENZE PRESSO L'AEROPORTO ANTONIO CANOVA DI TREVISO.

Il sottoscritto nato il
OFFRE
come canone annuo per l'affidamento degli spazi oggetto della presente procedura:
€(euro) oltre ad IVA di legge, soggette
a rivalutazione Istat annuale.
E DICHIARA
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo a termine ultimo per la presentazione della stessa;
- di essere a conoscenza e di accettare che la società AER TRE S.p.A. si è riservata la facoltà di non procedere all'affidamento e/o di non stipulare l'Atto di Subconcessione, e d rinunciare, in tale eventualità, a qualsivoglia ristoro e indennizzo, anche ai sensi degli artt 1337 e 1338 c.c., e comunque ad avanzare qualsiasi pretesa, diritto, ragione, ed azione ne confronti di AER TRE S.p.A. per tale ragione;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate dello Schema di Atto di Subconcessione, e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'Atto d'Subconcessione.
FIRMA

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito per brevità il "Codice"), la società AER TRE S.p.A. con sede legale in Via Noalese, 63/E Treviso (di seguito per brevità la "Società"), Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato, in qualità di Titolare, dei Suoi Dati personali:

- Finalità del trattamento dei dati personali:
- I Dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le seguenti finalità:
- adempimento agli obblighi di legge e regolamentari, sia nazionali che comunitari, necessari per le attività connesse a: a) selezione dei subconcessionari, in relazione alle specifiche necessità, tramite procedure di gara; b) verifiche sul rispetto dei requisiti per affidamento delle subconcessioni. Il conferimento dei dati personali per i suddetti fini ha natura obbligatoria ed il rifiuto di fornirli, o la richiesta di cancellazione, comporterà l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi connessi al rapporto con Voi instaurato, e quindi di instaurare e/o mantenere il rapporto stesso.
- 2) Esecuzione del rapporto ed esercizio dei diritti ad esso inerenti quali: a) gestione corrispondenza, delle comunicazioni, archivio ed agenda telefonica; b) adempimenti contrattuali discendenti da eventuale sottoscrizione degli atti di subconcessione; c) gestione della Vostra posizione fiscale, assicurativa connessa ai servizi richiesti. Il conferimento dei dati personali indispensabili per i suddetti fini ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornirli, o la richiesta di cancellazione, comporterà l'impossibilità per la Società di eseguire correttamente gli obblighi connessi al rapporto con Voi instaurato, e quindi di instaurare e/o mantenere il rapporto stesso.
- Modalità di trattamento dei dati personali
- Il trattamento dei Dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza.
- I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per un tempo comunque non eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti.
- Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali
- Al fine di adempiere ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria o agli obblighi contrattuali, nonché per esercitare i propri diritti in sede giudiziaria, i Vostri dati personali potranno essere comunicati a: (i) Enti Pubblici, previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, Uffici fiscali); (ii) Fondi o Casse anche private di previdenza e assistenza; (iii) Società di assicurazioni e Brokers; (iv) Istituti di credito; (v) Consulenti fiscali o legali; (vi) società parti del Gruppo Save S.p.A. a cui appartiene la Società, Enti o fornitori pubblici o privati (nei limiti necessari all'adempimento dei rapporti contrattuali); (vii) Autorità di Vigilanza, Enti locali, Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie per le finalità connesse al rapporto

Tali soggetti tratteranno i dati personali comunicati loro in qualità di Titolari, ai sensi del Codice, essendo estranei all'originario trattamento effettuato dalla Società.

Dei Vostri dati potranno altresì venire a conoscenza, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del rapporto:

- In qualità di incaricati interni: dipendenti degli uffici tecnici; dipendenti della Direzione Affari Legali e Societari; dipendenti Ufficio Acquisti; dipendenti di altri settori della società limitatamente all'ambito delle specifiche competenze.
- In qualità di responsabili interni: i Responsabili del trattamento della società in relazione alle specifiche competenze.
- In qualità di responsabili esterni quelli di volta individuati e nominati in relazione alle specifiche competenze.

Esclusione della necessità del consenso

Poiché i dati sono raccolti per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su Vs. richiesta, detenuti in base ad un obbligo di legge e comunque contenti in pubblici registri (es. Registro delle Imprese, Casellario Informatico) oltre che relativi allo svolgimento di attività economica il loro trattamento non necessita del Vs. consenso ai sensi dell'art. 24 lettere a), b), c), d) e g) del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. Il conferimento e il trattamento dei dati giudiziari derivano dalle disposizioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

Responsabile

Responsabile Generale del Trattamento dei Suoi dati personali all'interno della Società è il soggetto appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione. I riferimenti del Responsabile Generale del Trattamento nominato e degli altri Responsabili del trattamento, interni ed esterni, nonché il loro elenco, nominati per ciascuna specifica attività potranno essere richiesti scrivendo al numero di fax 041/2606689.

• Diritti di cui all'art. 7 del Codice

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare, scrivendo alla Direzione Affari Legali e Societari della Società al fax 041/2606689, i diritti di cui all'articolo 7 del Codice, tra cui quelli di 1) ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano...; 2) ottenere: a) l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ATTO DI SUBCONCESSIONE

Il giorno [...] 2017 presso la sede della società AER TRE S.p.A. in Treviso, Via Noalese n. 63/E

TRA

AER TRE S.p.A., con sede legale in Treviso, Via Noalese n. 63/E, in persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Corrado Fischer, con partita IVA/codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso al n. 01899350266, di seguito denominata "**AER TRE**",

Ε

[.....] in persona del legale rappresentante, con sede legale, iscritto presso il Registro delle Imprese di, con partita IVA e codice fiscale n.di seguito denominato "Subconcessionario",

definite congiuntamente "le Parti"

PREMESSO

- che AER TRE esercita la gestione totale dell'Aeroporto di Treviso, ivi compresi gli spazi demaniali, in forza della convenzione quarantennale stipulata con ENAC in data 14.10.2010 (di seguito "Convenzione ENAC-AER TRE");
- che in forza della Convenzione ENAC-AER TRE, ad AER TRE "è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche";
- che l'assegnazione dei beni demaniali è finalizzata a consentire alla concessionaria l'espletamento dei servizi aeroportuali, nonché la gestione in esclusiva, direttamente o a mezzo di ditte specializzate, dei servizi aeroportuali di natura commerciale diretti all'assistenza e al controllo dei passeggeri e/o dagli utenti aeroportuali nell'ambito dei beni demaniali oggetto della subconcessione;
- che AER TRE agisce, pertanto, quale subconcedente e, conseguentemente, il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti e in particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del servizio stesso;
- che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione ad AER TRE;
- che AER TRE ha indetto una procedura aperta al fine di assegnare uno spazio ad uso hangar per il ricovero di aeromobili e/o elicotteri e uno spazio pertinenziale ad uso

ufficio/magazzino/spogliatoi nell'area air side dell'Aeroporto Antonio Canova di Treviso;

- che la società [...] è risultata la migliore offerente e pertanto si è aggiudicata la subconcessione;
- che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;
- che il Subconcessionario si impegna a rispettare le eventuali norme generali emanate da AER TRE sull'utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità della aerostazione.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra descritte

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1) PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore pattizio ed ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.

Art. 2) OGGETTO

- 2.1 AER TRE subconcede al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta, un edificio di mq 680 ad uso hangar per il ricovero di aeromobili e/o elicotteri e mq 38 ad uso ufficio, magazzino ricambi, spogliatoio, doccia e servizi igienici, ubicato nella zona air side dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto (Allegato A).
- 2.2 Le parti convengono che qualora il Subconcessionario ponga in essere attività diversa da quella indicata nel comma che precede, AER TRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario medesimo.
- 2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che lo spazio concesso in uso è rispondente alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro.
- 2.4 Il Subconcessionario è consapevole e comunque accetta che la (i) subconcessione è correlata con il servizio di trasporto aereo; (ii) il presente atto è disciplinato dal diritto pubblico con esclusione della applicabilità della I. 392/1978.

Art. 3) DURATA

3.1 La subconcessione avrà efficacia a partire dalla data di consegna e cesserà di avere effetto dopo cinque anni, senza necessità di disdetta. Il Subconcessionario, alla scadenza, non è titolare di un diritto di prelazione in ordine alla riassegnazione dello spazio.

Art. 4) CORRISPETTIVI

- 4.1 Per l'uso dello spazio di cui al precedente articolo 2.1, il Subconcessionario verserà ad AER TRE un canone annuo pari ad € […] (euro […]) oltre all'I.V.A. di legge.
- 4.2 AER TRE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto

dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

4.4 Il valore del canone annuo verrà annualmente aggiornato sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

- 5.1 Il versamento del corrispettivo di cui all'art. 4.1 dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore di AER TRE, sulla banca indicata dalla stessa in rate mensili, il giorno 10 di ogni mese successivo a quello cui la rata si riferisce.
- 5.2 Il Subconcessionario dovrà trasmettere ad AER TRE entro il giorno 10 di ogni mese, copia delle disposizioni di bonifico all'istituto bancario.
- 5.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati AER TRE, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.
- 5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, AER TRE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.

Art. 6) GARANZIA

- 6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario consegna a AER TRE, alla firma del presente atto, una garanzia per un importo pari a € 70.000,00 costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito, da presentare il originale, in conformità al modello di cui all'Allegato B, e che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di AER TRE.
- 6.2 I diritti derivanti ad AER TRE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.
- 6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza della subconcessione.
- 6.4 L'estinzione della fideiussione sarà subordinata alla conferma scritta da parte di AER TRE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

Art. 7) ASSICURAZIONI

- 7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni a terzi e a cose, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), nonché contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), per un massimale per sinistro e per persona di almeno € 2.000.000 (duemilioni), e fornire a SAVE, alla firma del presente atto di subconcessione il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà:
 - specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con l'oggetto della subconcessione;
 - includere l'operatività della garanzia per la realizzazione degli allestimenti degli spazi subconcessi e dei disallestimenti, per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie;
 - contenere l'evidenza dell'operatività della garanzia in ambito aeroportuale.

La polizza dovrà contenere la rinuncia a qualsiasi titolo di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di AER TRE.

- 7.2 In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a comunicare a SAVE la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.
- 7.3 La polizza stipulata dal Subconcessionario dovrà essere di durata non inferiore ai termini di convenzione e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere ad AER TRE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente art. 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.
- 7.4 La copertura assicurativa come indicata agli artt. 7.1 e 7.6 non costituisce comunque limitazioni della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione ad AER TRE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per AER TRE.
- 7.5 Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative di AER TRE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni dell'aeroporto e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con "parti comuni": le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, gli hangar, i piazzali e le piste, le strutture portanti, i muri perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.
- 7.6 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area "air

side" dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area "air side".

7.7 La mancata presentazione delle documentazioni ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di cui sopra delle comporta la decadenza dal presente atto di subconcessione.

Art. 8) FORNITURE

- 8.1 Le parti convengono che le utenze e forniture di servizi quali, a titolo esemplificativo, climatizzazione, energia elettrica, acqua, fognatura, pulizia, ecc., sono a carico del Subconcessionario e che quest'ultimo è tenuto a stipulare i relativi contratti direttamente con i fornitori dei relativi servizi.
- 8.2 È altresì a carico del Subconcessionario il pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato anche per l'eventuale fornitura da parte di AER TRE di un servizio centralizzato di raccolta di RSU (rifiuti solidi urbani).

Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI

- 9.1 Gli spazi vengono assegnati nello stato di fatto sussistente al momento della stipula del presente atto ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, alla finitura degli stessi e all'allestimento dello spazio, previa autorizzazione scritta di AER TRE e con le modalità prescritte nelle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'Allegato C, e nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti. In ogni caso, ove si rendesse per qualunque ragione necessario, l'eventuale adeguamento a norma degli spazi, questo sarà a totale cura e spese del Subconcessionario, su progetto e nei tempi previamente approvati per iscritto da AER TRE.
- 9.2 Il Subconcessionario prende atto e accetta che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile saranno soggetti alle restrizioni imposte dalla AER TRE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell'Aeroporto.
- 9.3 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi privilegiando impianti e soluzioni tecniche a basso consumo energetico. In particolare, le apparecchiature elettriche dovranno essere almeno in fascia A; i corpi luminosi dovranno essere a fluorescenza o a LED; l'impianto elettrico dovrà essere dotato di temporizzatore che permetta di programmare lo spegnimento automatico.
- 9.4 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi

subconcessi in conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998. Il Subconcessionario è altresì tenuto: a) ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, se necessario, il certificato di prevenzione incendi; b) a limitare il carico d'incendio mediante l'utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d'incendio.

- 9.5 Ove i lavori si svolgano in area air side, il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l'aeroporto devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili. Per le forniture di grosse dimensioni oppure per le forniture la cui tipologia non si presta facilmente a tale attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto a: (i) utilizzare "fornitori conosciuti" ai sensi della normativa applicabile; oppure (ii) organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall'area air side. Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese del Subconcessionario.
- 9.6 Il Subconcessionario assume la custodia degli spazi in subconcessione ed è responsabile della buona conservazione degli stessi.
- 9.7 Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinare e straordinarie degli spazi subconcessi in uso esclusivo in conformità alle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'Allegato C.
- 9.8 Saranno altresì a cura e spese del Subconcessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, anche sugli spazi comuni, che si rendano necessari a causa di comportamenti negligenti o dolosi del Subconcessionario e del suo personale.
- 9.9 Resta a carico di AER TRE ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni.
- 9.10 E vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate con AER TRE.

Art.10) ECOLOGIA E SICUREZZA

- 10.1. Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia.
- 10.2. Il Subconcessionario è tenuto al pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato, ivi compresa la Tariffa di Igiene Urbana.
- 10.3. Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (pallets, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni

adiacenti all'edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.

- 10.4 Il Subconcessionario è tenuto ad allestire tutte le aree oggetto di subconcessione con appositi contenitori utili a garantire una raccolta e differenziazione dei rifiuti prodotti in accordo alle prescrizioni in vigore dall'amministrazione comunale di riferimento (es. vetro/plastica/alluminio, carta/cartone, organico, indifferenziato). La differenziazione delle frazioni è a carico del Subconcessionario.
- 10.5 Per verificare il rispetto delle procedure in vigore presso lo scalo in merito agli obblighi di differenziare e smaltire correttamente il rifiuto prodotto verranno svolti da parte del personale di AER TRE o da terzi audit e sopralluoghi periodici anche senza preavviso. Rimane comunque inteso che:
- a) ogni difformità dalle procedure in vigore, o loro violazione, verrà sanzionata con l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) per ciascun inadempimento contestato, oltre al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, ivi compreso il pagamento di eventuali sanzioni irrogate da parte degli enti competenti;
- b) fatta la salva l'applicazione delle penali che precedono, in caso di gravi e/o reiterate violazioni il Subconcessionario è tenuto al rispetto di un piano di rientro concordato con AER TRE;
- c) in caso di ritardo nel rispetto del piano di rientro, AER TRE applicherà la penale di € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni, AER TRE avrà altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.
- 10.6. Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi suddetti e agli altri obblighi di manutenzione e di pulizia che dovessero pregiudicare l'operatività e/o il decoro aeroportuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà la AER TRE con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 6).
- 10.7. Il Subconcessionario si impegna, nell'esercizio della propria attività, ad ottemperare a tutti agli adempimenti e prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998.

Art. 11) TRASFERIMENTI

11.1 AER TRE, per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti al migliore svolgimento dei servizi aeroportuali, potrà disporre il trasferimento degli spazi in altra ubicazione. I termini, modalità e costi dell'eventuale trasferimento saranno concordati tra le parti.

Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

12.1 Alla scadenza fissata dall'atto di subconcessione, o in caso di decadenza,

risoluzione o revoca, il Subconcessionario ha l'obbligo di restituire lo spazio libero da persone e cose; tutti gli allestimenti infrastrutturali e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisite da AER TRE e, allo scadere della concessione AER TRE, a ENAC o comunque allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di AER TRE di chiedere la riduzione in pristino stato, a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario è tenuto a restituire gli spazi liberi da persone o cose.

- 12.2 Alla scadenza prevista dal presente atto verrà revocata l'autorizzazione all'accesso all'aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.
- 12.3 Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.
- 12.4 In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per AER TRE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a € 500,00, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. AER TRE potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all'art. 6.

Art. 13) OBBLIGHI

- 13.1 L'attività all'interno dello spazio oggetto della presente subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
- 13.2 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell'attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività. Il Subconcessionario dovrà presentare alla AER TRE copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all'Allegato D.
- 13.3 Ferma restando la facoltà di AER TRE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, la AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
- 13.4 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente con ogni adempimento conseguente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al

settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla AER TRE stessa anche in forma regolamentare, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.5 Il Subconcessionario è tenuto a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, AER TRE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

13.6 AER TRE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato dello spazio sub-concesso e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.

13.7 Sono, altresì, a carico del Subconcessionario:

- la riparazione dei danni provocati ad AER TRE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
- 13.8 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della carta dei servizi adottata da AER TRE, qualora esistente, nell'Aeroporto di Treviso ai sensi della normativa vigente.
- 13.9 Il Subconcessionario dichiara e si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali.

Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'

14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione. Al Subconcessionario è vietato, a pena di decadenza, l'affidamento – anche parziale – in concessione/locazione/affitto o in uso a terzi dello spazio affidato. Il Subconcessionario può ospitare velivoli e/o elicotteri di soggetti terzi esclusivamente per motivi di cortesia, per brevi periodi e comunque previa acquisizione di specifica autorizzazione di AER TRE. 14.4 Eventuali cessioni d'azienda o affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto alla AER TRE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate ad AER TRE entro trenta giorni dalla loro

efficacia, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).

14.5 AER TRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.4, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di AER TRE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto; (iii) non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante.

14.6 AER TRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.4, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e della AER TRE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.

14.7 Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare ad AER TRE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.

Art. 15) RESPONSABILITA'

- 15.1 Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di AER TRE (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui alla presente subconcessione e si impegna a tenere manlevata e indenne la AER TRE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto.
- 15.2 Il Subconcessionario esonera altresì la AER TRE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall'interruzione delle utenze.
- 15.3 Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio della AER TRE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale.
- 15.4 Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e

cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi.

15.5 AER TRE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere la AER TRE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità relativa.

Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC

- 16.1 Qualora per esigenze di AER TRE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.
- 16.2 La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-AER TRE determinano la decadenza/risoluzione della presente subconcessione.
- 16.3 Il presente atto di subconcessione si risolve di diritto qualora ENAC vieti la presente subconcessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di AER TRE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.

Art. 17) <u>DECADENZA</u>

- 17.1 AER TRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché:
- nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate di canone:
- nell'ipotesi in cui la Società venga sottoposta a procedure concorsuali.
- 17.2 Resta salvo il diritto di AER TRE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell'atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 18) <u>REVOCA</u>

- 18.1 AER TRE potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del codice della navigazione.
- 18.2 AER TRE si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze della Concessionaria e/o dell'Autorità Concedente, per altre esigenze previste dal servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto e nei casi di revoca o mancato rinnovo della Concessione Ministeriale di AER TRE. In tali casi la subconcessionaria non avrà diritto di indennizzo alcuno ma

sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso. La subconcessionaria avrà inoltre diritto alla restituzione della garanzia di cui all'art. 6.

18.3 Ove il Subconcessionario sia Prestatore ex art. 13 del D.Lgs. 18/1999, si precisa che in caso di scadenza, decadenza o revoca della certificazione di Prestatore, verrà meno l'autorizzazione a prestare i servizi, nonché verrà meno il diritto ad accedere al sedime demaniale dell'Aeroporto e/ o a godere degli impianti, infrastrutture, beni comuni e servizi aeroportuali in uso comune con altri operatori aeroportuali.

18.4 Nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno consentito il rilascio della subconcessione stessa si provvederà in conformità a quanto sopra.

Art. 19) FORO COMPETENTE

19.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Art. 20) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

20.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione del presente atto le Parti si obbligano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali dati personali relativi alle persone fisiche per finalità collegate all'adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall'esecuzione del presente atto.

20.2 Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei, elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente e di specifiche istruzioni aziendali, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per un tempo comunque non eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti.

20.3 Nel quadro delle attività rispettivamente esercitate dalle Parti e delle già menzionate finalità, i dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, da entrambe le Parti, a Soggetti Terzi appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, consulenti esterni e loro incaricati; società di servizi, società e studi di consulenza o di elaborazione dati; organismi di controllo e certificazione contabile; società del gruppo, partecipate, controllate, controllanti o collegate; compagnie assicurative e brokers; istituti di credito; enti pubblici. Tali soggetti tratteranno i dati personali comunicati loro in qualità di Titolari, ai sensi del Codice, se estranei all'originario trattamento effettuato dalle Parti. Dei dati potranno, altresì, venire a conoscenza, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento

del rapporto: in qualità di incaricati interni, i dipendenti degli uffici tecnici, degli uffici legali e societari, degli altri settori della società limitatamente all'ambito delle specifiche competenze; in qualità di responsabili interni, i Responsabili del trattamento della singola Parte in relazione alle specifiche competenze e per le finalità sopra indicate, in qualità di responsabili esterni, i soggetti di volta individuati e nominati dalla Parte in relazione alle specifiche competenze per le finalità sopra indicate.

20.4 I dati personali oggetto di trattamento potranno, inoltre, essere oggetto di diffusione per scopi commerciali (statistiche, ricerche di mercato, azioni di marketing ecc.).

20.5 Le Parti dichiarano di aver preso atto del testo dell'art. 7 D.lgs. n. 196/2003 e della facoltà di esercitare i diritti ivi previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto.

del citato decreto.
20.6 Per i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, Titolare del trattamento è
con sede legale in
Responsabile del trattamento è
20.7 Per i trattamenti effettuati da AER TRE, Titolare è AER TRE S.p.A., Responsabile
Generale del Trattamento è l'Amministratore Delegato pro tempore appositamente
nominato dal Consiglio di Amministrazione. I riferimenti del Responsabile Generale del
Trattamento nominato e degli altri Responsabili del trattamento, interni ed esterni, nonché
il loro elenco, nominati per ciascuna specifica attività potranno essere richiesti scrivendo
alla Direzione Affari Legali e Societari del Gruppo SAVE.

Art. 21) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

- 21.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata da AER TRE, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell'atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo.
- 21.2 Il Subconcessionario dovrà nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale e dovrà comunicare ad AER TRE, prima dell'inizio dell'attività: nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare. Tale soggetto dovrà essere persona dotata di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la gestione dei servizi di sua competenza; dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano l'atto di subconcessione ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere nell'aeroporto.

Art. 22) SPESE DI REGISTRAZIONE

22.1 Il presente atto di subconcessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del

16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 23) MODELLO 231

23.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di AER TRE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal d.lg. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo.

In fede a quanto sopra, il presente atto, redatto in doppio originale, viene firmato dai contraenti.

Treviso,				
AER TRE S.p.A.	[]			
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341, secondo specificamente le seguenti clausole:	comma, e 1342 c.c. si approvano			
	ITALE TERMINI DI DACAMENTO.			
Art. 2) OGGETTO; Art. 3) DURATA; Art. 5) MODAL	,			
Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI;	Art. 8.) FORNITURE; Art. 9)			
ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI	SPAZI; Art. 10) ECOLOGIA E			
SICUREZZA; Art. 11) TRASFERIMENTI; Art. 12) RES	STITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13)			
OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO; Art. 14	I) DIVIETO DI CESSIONE E DI			
MODIFICA DELL'ATTIVITA' - MODIFICHE SOGGET	TTIVE; Art. 15) RESPONSABILITA';			
Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO-RAPPORTI CON				
18) REVOCA; Art. 19) FORO COMPETENTE; Art. 23				
AER TRE S.p.A.	[]			

ALLEGATO A Planimetria

INSERIRE

Allegato B FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE

ENTE GARANTITO
AER TRE S.p.A.,
VIA NOALESE N. 63/E
TREVISO

PREMESSO

- che con atto di subconcessione da stipularsi con la so	cietà AER TRE S.p.A. (di seguito
AER TRE), con sede legale in Treviso, che gestisce I	l'Aeroporto di Treviso, la Società
si impegna ad utilizzare lo spazio s	subconcesso a uso hangar per
ricovero aeromobili e/o elicotteri presso l'aeroporto di Tre	J ,
- che, con il predetto atto, la Societàs	i impegna a consegnare ad AER
TRE una fideiussione bancaria a prima richiesta di prima	ario istituto di credito per l'importo
di euro a garanzia del corretto adempimento delle	obbligazioni convenzionalmente
assunte;	
- che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione d	dell'atto di subconcessione sopra
indicato;	
TUTTO CIO' PREMESSO	0
la sottoscritta Banca in persona di	, nella sua qualità di
	
DICHIARA	
di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costi	tuisce - garante solidale a favore
della AER TRE., e nell'interesse della Società	fino alla concorrenza di
euro 70.000,00 (euro settantamila), a garanzia del re	golare adempimento di tutte le
obbligazioni assunte dalla Società	nei confronti di AER TRE e
comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle	e premesse.
Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, q	ualora la Società non

	provvedesse all'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la sottoscritta
	Banca, entro dieci giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora
	ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società
	controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare a
	AER TRE le somme garantite, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla
	Banca a mezzo raccomandata A.R.
	Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare
	obbligata in solido con la Societàfino al[90° giorno successivo alla
	scadenza dell'atto di subconcessione] e comunque fino al completo
	soddisfacimento dei crediti di AER TRE attestato da quest'ultima.
	La sottoscritta Banca/Compagnia di Assicurazione rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.
	Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
	(firma) Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la
(competenza esclusiva del Foro di Treviso.

Allegato C SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

OBBLIGHI GENERALI

Il subconcessionario si impegna a:

Prevedere le protezioni lungo tutto il percorso e nell'area di lavoro per non danneggiare il realizzato.

Fornire il proprio POS da assoggettare all'approvazione di AerTre Spa.

Osservare l'orario dell'Aeroporto, gestire i propri rifiuti e rispondere della guardiania della propria attrezzatura e/o merci.

Eseguire lavori nel rispetto delle normative vigenti sul posto con particolare attenzione a quelle riferite all'ingresso in area Aeroportuale.

Osservare le prescrizioni del presente allegato tecnico.

Consegnare i certificati e le dichiarazioni di conformità correlati ai lavori eseguiti ed alle apparecchiature da installare in particolare i certificati a marchio CE.

Non procedere a modifiche strutturali o impiantistiche, se non previa autorizzazione da parte di AERTRE.

OPERE CIVILI

Lo spazio oggetto di sub-concessione sarà delimitato dalla suddivisione originaria delle aree commerciali.

All'interno dell'area sub-concessa ogni onere per manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del sub-concessionario.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il sub-concessionario dovrà presentare progetto all'Area Tecnica AER TRE al fine di acquisire l'autorizzazione a procedere con i lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e/o modifica degli uffici e dei relativi impianti dovranno preventivamente sottoporre, per l'approvazione, il piano di sicurezza all'Area Tecnica AER TRE onde ottenere il permesso di lavoro. Il piano di sicurezza dovrà contenere tra le altre cose l'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con le relative posizioni assicurative (INPS; INAIL ..), il nome del responsabile alla sicurezza e il nome del responsabile di cantiere per l'impresa.

È necessario inoltre far pervenire all'area Tecnica copia dell'elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione degli cambiamenti con relativa certificazione della classe di resistenza al fuoco.

IMPIANTI ELETTRICI

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica si prevede per ogni utente la possibilità di fornitura del servizio di alimentazione "normale" per l'allacciamento delle normali utenze di illuminazione e forza motrice, mentre per la fornitura di energia elettrica in continuità assoluta l'utente dovrà provvedere attraverso mezzi propri.

Tutte le alimentazioni elettriche, distribuite tipicamente in monofase con terra, saranno attestate all'interno dei locali in sub-concessione in un punto di consegna sezionabile, che rimarrà di competenza AER TRE.

A valle di tale punto di consegna si provvederà a realizzare, a cura dell'utente oppure, su richiesta dell'utente stesso, a cura AER TRE, l'impianto di distribuzione interno che sarà comunque considerato di competenza dell'utente.

Resta intesa che il punto di consegna rappresenta, a tutti gli effetti, il confine tra la rete di distribuzione di competenza AER TRE e l'impianto d'utente di competenza del sub-concessionario.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla AER TRE la realizzazione degli impianti suddetti, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'Area Tecnica AER TRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi; gli oneri sostenuti dalla AER TRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

Qualora l'utente intenda provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri impianti, egli dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AER TRE il progetto esecutivo al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, dovrà trasmettere alla AER TRE copia della documentazione tecnica prevista ai sensi della Legge n° 46/90 e successivo decreto d attuazione DPR M°447/91. Per la fornitura di energia elettrica sono previste alcune taglie tipiche di potenza impegnata, come elencato nella tabella

POTENZA TOTALE IMPEGNATA	1,5	3	6	10
(KVA)				

Per esigenze particolari, non comprese nella tabella, si dovrà fare richiesta specifica alla AER TRE.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria degli impianti (parte elettrica, telefonica e dati) sarà effettuata a cura dell'utente. Eventuali interventi di manutenzione, straordinaria (modifiche, ampliamenti, adeguamenti, ecc...) saranno trattati come nuovi impianti e quindi realizzati a cura e spese del sub-concessionario previa autorizzazione da parte AER TRE, Area Tecnica.

Allegato D FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 13/2

Alla AER TRE S.p.A.	
Via Noalese, 63/E	
TREVISO	
OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni	per
nello spazio oggetto di sub concessione.	
Il sottoscritto	
in qualità di legale rappresentante	
con sede in	
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto presci	ritto
dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro	o in
caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,	
DICHIARA:	
che la società è in regola con tutte le disposizioni normative, regolamenta	ıri e
amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto dell'atto di subconcession	
FIRMA	

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.